

DELIBERA N. 131/07/CIR

Definizione della controversia Rosa / Vodafone Omnitel N.V.

L'AUTORITA'

NELLA sua riunione della Commissione per le Infrastrutture e le reti del 5 dicembre 2007;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", in particolare l'articolo 1, comma 6, lettera a), n.14;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";

VISTO l'articolo 84 del decreto legislativo del 1° agosto 2003 n° 259 recante "Codice delle comunicazioni elettroniche";

VISTA la Delibera n. 182/02/CONS "Adozione del regolamento per la risoluzione delle controversie insorte nei rapporti tra organismi di telecomunicazioni e utenti";

VISTO il regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, approvato con delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto-Legge 31 gennaio 2007, n. 7, e la relativa legge di conversione n. 40 del 2 aprile 2007, recante "*Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli*";

VISTA l'istanza del 29 gennaio 2007 (prot. n. 006472), con la quale il Sig. XXXXXX chiedeva l'intervento dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni per la definizione della controversia in essere con la società Vodafone Omnitel N.V.;

VISTE le note rispettivamente del 2 maggio 2007 (prot. n. 0027865), del 1 giugno 2007 (prot. n. 0036016) e del 20 giugno 2007 (prot. n. 40380), con le quali la Direzione Tutela dei Consumatori comunicava alle parti, ai sensi dell'articolo 14 del summenzionato regolamento, l'avvio di un procedimento istruttorio finalizzato alla definizione della deferita controversia, invitando le parti stesse a presentarsi all'udienza per la discussione della controversia in data 16 luglio 2007;

VISTA la nota del 30 maggio 2007- (prot. n. 0035341), con la quale la società Vodafone Omnitel N.V., nel comunicare l'impossibilità di presenziare all'udienza di discussione della controversia, esponeva le proprie controdeduzioni con memoria difensiva, acquisita agli atti;

PRESO ATTO della mancata costituzione di entrambe le parti nella suindicata udienza;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Risultanze istruttorie.

In base alla documentazione acquisita in atti, il Sig. XXXXXX, intestatario dell'utenza telefonica xxxx, lamenta la sopravvenuta illegittimità dei costi di ricarica sostenuti per il proprio telefono mobile dal 1998 fino al 1 marzo 2007 per effetto dell'entrata in vigore del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, e, pertanto, ritenendo gli stessi non dovuti, chiede all'operatore Vodafone Omnitel N.V. la restituzione dell'importo di Euro 370,00 (trecentosettanta/00), quale somma complessiva dei costi di ricarica onerati per il servizio prepagato nel suddetto arco temporale.

La società Vodafone Omnitel N.V., nella memoria difensiva depositata, chiedeva il rigetto dell'istanza, evidenziando l'irretroattività della disposizione invocata a sostegno della stessa, ed in particolare dell'articolo 1, comma 1, del Decreto Legge 31 gennaio 2007, n.7, in quanto tale norma troverebbe applicazione solo a far data dal 5 marzo 2007, ovvero trenta giorni dopo l'entrata in vigore del citato decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 1 febbraio 2007 e, quindi, non esplicherebbe i suoi effetti rispetto alle ricariche effettuate prima di tale data.

2. Valutazioni in ordine al caso in esame.

In via preliminare, la risoluzione della controversia *de qua* si incentra sull'interpretazione del Decreto-Legge 31 gennaio 2007, n.7 e del relativo ambito di applicabilità. La parte istante, infatti, invoca l'applicazione della disposizione di cui all'articolo 1 del citato Decreto Legge anche alle ricariche effettuate prima dell'entrata in vigore dello stesso.

La citata norma vieta agli operatori di telefonia mobile di applicare "*costi fissi e contributi per la ricarica di carte prepagate..aggiuntivi rispetto al costo del traffico telefonico richiesto...*", sanzionando con la nullità ogni eventuale clausola difforme, e, tuttavia, prevede, a favore degli operatori, un periodo di transizione tra vecchio e nuovo regime, riconoscendo agli stessi un termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto per adeguare la propria offerta commerciale alle nuove disposizioni.

Con riferimento all'efficacia temporale della norma, occorre evidenziare che, in base all'articolo 11 delle preleggi, "*la legge non dispone che per l'avvenire*" e, pertanto, "*essa non ha effetto retroattivo*".

Tale precisazione limita l'applicabilità delle disposizioni *de qua agitur* alle sole ricariche effettuate successivamente all'entrata in vigore del decreto-legge, ovvero al termine indicato dallo stesso articolo 1, e ciò in perfetta aderenza al principio della successione delle fonti normative, secondo il quale i rapporti negoziali restano, di norma, regolati dalla fonte vigente al momento della nascita del rapporto.

Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, si esclude, in assenza di espressa indicazione del legislatore in deroga al principio generale, l'applicabilità retroattiva della disposizione di cui all'articolo 1, comma 1, del Decreto Legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito in legge 2 aprile 2007, n.40 alle ricariche di carte prepagate effettuate prima della sua entrata in vigore.

VISTA la proposta della Direzione Tutela dei Consumatori;

UDITA la relazione del Commissario Roberto Napoli, relatore ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento;

DELIBERA

il rigetto dell'istanza proposta dal Sig. XXXX in data 29 gennaio 2007.

Ai sensi dell'art. 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.

Ai sensi dell'art. 23 *bis*, comma 2, della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 e successive integrazioni e modificazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica del medesimo.

Roma, 5 dicembre 2007

IL PRESIDENTE f.f.
Stefano Mannoni

IL COMMISSARIO RELATORE
Roberto Napoli

per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola